

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI**

Ricorre CASERTANO EMANUELA nata a Napoli il 13/3/1982 (C.F. CSRMNL82C53F839E) rapp.ta e difesa g. m. a margine del presente atto dall'avv. Ezio Maria Zuppari (C.F. ZPPZMR62T06F839N) e con lui elett.te dom.ta in Napoli al v.le Gramsci, 16 (eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it; fax 081/663383);

contro il MIUR e l'USR della Campania in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.;

nonché nei confronti di Iengo Ornella dom.ta alla via Diaz n. 16 in Portici (NA);

per l'annullamento:

- a) in parte qua, della graduatoria definitiva relativa al concorso per il reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo grado, per la Regione Campania, indetto con DDG n. 106 del 23/2/2016, relativamente alla classe di concorso A028, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata alla posizione n. 160 con un punteggio totale di 66,18;
- b) degli atti della Commissione Esaminatrice con i quali sono stati valutati i titoli professionali e di servizio della ricorrente;
- c) dei provvedimenti adottati dalla Commissione Esaminatrice e/o dall'Amministrazione Scolastica di numero e data sconosciuti e con i quali è stato respinto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso il suo errato posizionamento nella graduatoria provvisoria e conseguentemente del rinnovato giudizio di attribuzione del punteggio relativo ai titoli della ricorrente;
- d) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo

Avv. Ezio Maria Zuppari
con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura inerente il presente giudizio, nonché a rappresentarmi e a difendermi in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di chiamare in causa, proporre domanda riconvenzionale, transigere e desistere, proporre ricorso per motivi aggiunti e motivi aggiunti. Ritengo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio in Napoli al viale A. Gramsci n. 16 delegandoVi a sottoscrivere per noi il presente ed ogni altro atto del procedimento. Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati personali rispettando le regole previste dal D.Lgs. 30/6/03 n. 196 giusta autorizzazione del Garante Prot. Dati Personali n. 4/2005.

Ezio Maria Zuppari

Tel 'e'

Ezio Maria Zuppari

per l'interesse della ricorrente.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo grado, indetto su base regionale con DDG n. 106 del 23/2/2016, relativamente alla classe di concorso A028.

All'esito della suddetta procedura la ricorrente è stata collocata nella al 158° posto della graduatoria provvisoria approvata per i posti disponibili nella Regione Campania, con punteggio totale di 66,18 (scritto 28,68 – orale 28 – titoli 9,5).

Avverso il suo erroneo posizionamento in graduatoria, la ricorrente presentava reclamo lamentando la mancata attribuzione del punteggio relativo ai titoli da essa presentati sia professionali che di servizio, rivendicando un punteggio per i titoli pari a 11,2 anzicchè 9,5 riconosciuti dalla Commissione.

In sede di approvazione delle graduatorie definitive e quindi della rettifica effettuate a seguito dei vari reclami pervenuti, l'Amministrazione scolastica pubblicata la graduatoria definitiva dove la ricorrente veniva collocata in posizione deteriore rispetto alla graduatoria provvisoria (al 160° posto rispetto al 158° della graduatoria provvisoria) con lo stesso punteggio totale di 66,18.

All'esito della pubblicazione della graduatoria definitiva la ricorrente chiedeva l'accesso agli atti con il quale, in particolare, richiedeva il rilascio della propria scheda di valutazione per verificare l'attribuzione del punteggio riconosciute dalla Commissione Esaminatrice.

L'amministrazione riscontrava la richiesta della ricorrente negandole però l'accesso e quindi il rilascio di copia della sua scheda di valutazione,

limitandosi a dire al riguardo che erano stati regolarmente seguiti ed applicati dalla i criteri di valutazione relativi a detta procedura.

In queste condizioni avverso i provvedimenti in questa sede impugnati si deducono i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, NONCHE' DEL PERSONALE DOCENTE PER IL SOSTEGNO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E RIPARTIZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI APPROVATA DAL MIUR CON PROVVEDIMENTO PROT. 0000094 DEL 23/2/2016. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO, OMESSA ED ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI IN POSSESSO DELLA RICORRENTE.

Come già detto nella narrativa che precede, l'amministrazione ha riconosciuto in favore della ricorrente nella procedura per cui è causa punti 9,5 per il totale dei titoli da essa posseduti.

In realtà, pur non avendo cognizione della attribuzione dei punteggi effettuata da parte della Commissione, essendo stato negato l'accesso alla ricorrente alla propria scheda di valutazione, è lecito presumere che non siano stati attribuiti in favore della ricorrente i punteggi relativi ai seguenti titoli e servizi:

1) corso di perfezionamento "*Metodologie didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento DSA*" sostenuto presso l'Università degli Studi Giustino Fortunato da 1500 ore – 60 CFU conseguito l'8/6/2015;

2) master di primo livello in "*Teorie e tecniche di valutazione della scuola*"

conseguito presso l'Università telematica San Raffaele di Roma da 1500 ore
– 60 CFU – conseguito il 5/4/2011;

3) un anno di servizio dal 7/9/2015 al 31/8/2016 presso l'Istituto Paritario Salesiani "Sacro Cuore" di Napoli;

4) Una ulteriore abilitazione in "Matematica e Fisica" conseguito presso l'Università Federico II° di Napoli il 23/7/2014.

Orbene, come risulta dalla tabella di valutazione richiamata in rubrica i titoli sopraindicati erano tutti da valutare, sia quelli professionali sia quelli di servizio, ed a tal riguardo è da ritenere che alla ricorrente sia stato attribuito il solo punteggio relativo al servizio prestato presso la Scuola Statale, mentre non le è stato riconosciuto alcun punteggio per i predetti titoli indicati nei precedenti 4 punti.

Non vi è quindi dubbio che l'Amministrazione abbia ingiustamente ridotto il punteggio riconosciuto alla ricorrente omettendo di valutarle tutti i titoli in suo possesso, infatti, analizzando titoli sopraindicati è evidente che il corso di perfezionamento di cui al punto 1) ed il master di cui al punto 2) rientravano entrambi nelle previsioni di cui al punto B.5.8 della tabella indicata in rubrica, laddove è previsto per l'appunto il riconoscimento per *"diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di primo o secondo livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale, con un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici."*

Per ciascuno di questi titoli era quindi prevista l'attribuzione di 0,50 punti ciascuno che pertanto sono stati illegittimamente negati alla ricorrente.

Stesso discorso vale per il titoli di servizio di cui al punto 3) se si osserva quanto disposto dal punto D.1.1 della medesima tabella di valutazione

laddove si riconoscono punti 0,70 per ciascun anno di servizio "... nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado ...". Sicchè anche in questo caso si tratta di un punteggio chiaramente spettante alla ricorrente ed illegittimamente non riconosciuto.

In fine, anche per quello che riguarda il punto 4 va detto che la tabella prevedeva al punto B.2.1 l'assegnazione di 2 punti per una ulteriore abilitazione sullo specifico posto ovvero se ricompresa nell'ambito disciplinare verticale e, nella specie, dubbio non c'è che si trattava di una abilitazione rientrante nell'ambito della disciplina verticale.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 E S.M.I.. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

In quanto non solo l'amministrazione ha immotivatamente omesso di attribuire alla ricorrente il punteggio di cui si è detto nel motivo che precede ma soprattutto non le ha reso noto il ragionamento seguito rispetto a tale grave omissione, non solo omettendo di esprimere un giudizio motivato ma anche, clamorosamente, omettendo di consentirle di accedere agli atti visionare la propria scheda di valutazione, costringendo la stessa a proporre un'azione senza conoscere i motivi che hanno determinato l'azione amministrativa che si contesta.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'On. Tar adito disponga, nei confronti dell'amministrazione resistente, l'ordine di acquisizione di tutti i documenti relativi alla ricorrente nell'ambito della procedura concorsuale per cui è causa e con particolare riguardo alla sua scheda di valutazione.

Con espressa riserva di formulare motivi aggiunti all'esito del deposito della


suindicata documentazione.

Sempre in via istruttoria si chiede di autorizzare la ricorrente alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che la precedono in graduatoria, autorizzando all'uopo la notifica attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Scolastica resistente.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso,

Conseguenze di legge in ordine alle spese.

Avv. Ezio Maria Zuppari



che firma anche per la ricorrente g. m. a m..

RELATA DI NOTIFICA

ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53

ad istanza di ~~Emanuela Casatani~~ ~~Casatani~~ nella qualità e con il domicilio indicati in epigrafe io sottoscritto avv. Ezio Maria Zuppari ho notificato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21/1/94 n. 53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Napoli del 04/10/05), previa annotazione al n. 1092 del mio Registro Cronologico, l'atto che precede, mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di Napoli sottoindicato a:

- 1) M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del ministro p.t. rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via Diaz, 11

per autentica
Avv. Ezio Maria Zuppari

per vidimazione
Ufficio Postale

- 2) U.S.R. Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via Diaz, 11

per autentica
Avv. Ezio Maria Zuppari

per vidimazione
Ufficio Postale

3) Iengo Ornella nata a Napoli il 2/6/88 e residente alla via Diaz, 16 in Portici (NA)

per autentica
Avv. Ezio Maria Zuppari

per vidimazione
L'Ufficio Postale

